

LINEE-GUIDA DEPOSITO VIA PEC
EX ART. 24 CO.4 D.L. 137/2020, COME CONVERTITO DALLA L. 18.12.2020 N. 176
NONCHE' EX D.M. 13.01.2021 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Le presenti linee guida concernono l'invio a mezzo PEC, a norma dell'Art. 24, co. 4, DL 137/2020, degli atti del procedimento penale agli uffici giudiziari da parte dei difensori, secondo le modalità individuate dal [Prov. DGSIA 9.11.2020 \(e relativo Allegato\)](#)

1. Si ricorda che:

1a. L'invio mediante **PEC** ad uno degli indirizzi sottoindicati è **obbligatorio esclusivamente per le richieste di discussione orale e le conclusioni scritte ex art. 23 d.l. 149/2020** da inviare alla Corte d'Appello.

1b. Non possono essere depositati a mezzo PEC ma **esclusivamente attraverso il PPT, Portale del Processo Telematico:**

- **Gli atti indicati dall'art. 415 bis comma 3, c.p.p.**
- **l'istanza di opposizione all'archiviazione ex art. 410 c.p.p.**
- **la denuncia ex art. 333 c.p.p.**
- **la querela ex art. 336 c.p.p. e la relativa procura speciale**
- **la nomina del difensore**
- **la rinuncia o la revoca del mandato ex art. 107 c.p.p.**

(N.B.: allo stato il deposito mediante PDP è possibile solo presso la Procura della Repubblica. Non è possibile per la Procura Generale neppure nel caso di avviso di conclusione indagini preliminari emesso nell'ambito di procedimento avvocato).

1c. Per tutti gli altri atti resta ferma la possibilità di deposito cartaceo.

1d. Per il deposito delle **richieste di comunicazione delle iscrizioni ex art. 335 c.p.p.** continuerà ad essere utilizzata la procedura – già collaudata - di invio mediante PDA.

1e. Per l'**ufficio Esecuzione** della Procura ordinaria di Torino e della Procura generale restano in uso, accanto alle nuove pec, anche le **precedenti PEC** (indicate al punto 3e)

2. Si chiede di attenersi alle seguenti **INDICAZIONI** nella predisposizione della PEC, al fine di agevolare il lavoro delle cancellerie/segreterie e facilitare il corretto inoltramento:

2a. OGGETTO DELLA PEC - indicare, nell'oggetto, i seguenti elementi, **rispettando l'ordine** di seguito indicato: la sezione e/o denominazione dell'Ufficio destinatario o cognome del/dei PM assegnatario o assegnatari in caso di coassegnazione, il numero

di RG del fascicolo (sia RGNR che RG Dib o RG App), il nome della parte, il tipo di richiesta o di documento depositato, la data dell'eventuale udienza fissata; separare i dati con un trattino; evitare virgole, accenti o altri caratteri speciali (es.: non usare la barretta obliqua (*slash*); per l'indicazione della sezione utilizzare I –numero romano– e non 1° o 1^).

2b. ATTO DEL PROCEDIMENTO - deve trattarsi di un **PDF nativo** (non derivante da scansione, ma creato come PDF) firmato digitalmente con firma PAdes o CADES;

2c. ALLEGATI – Anche gli allegati devono essere firmati digitalmente; devono consistere in file autonomi e rinominati (con numerazione progressiva degli atti che si depositano) secondo il seguente formato: “01 – *sintetica indicazione dell'atto*”;

2d. INDICE DEGLI ALLEGATI - in caso di invio di una PEC con più documenti allegati all'atto, si richiede altresì la creazione di un ulteriore file, con funzione di **indice**, denominato “00 – *elenco documenti*” e contenente l'indice degli allegati.

3. Si chiede, sempre al fine di agevolare il lavoro delle cancellerie/segreterie, di effettuare **un unico INVIO** del medesimo atto e **un invio per ogni atto** di un singolo procedimento e di rispettare, laddove **previsti** dagli uffici, gli **ABBINAMENTI PEC-Ufficio** (tuttavia, eventuali errori di abbinamento non comporteranno inammissibilità di sorta).

3a. Corte d'appello:

Gli indirizzi PEC utilizzabili sono così individuati e **abbinati**:

- I. depositoattipenali.ca.torino@giustiziacert.it per le sezioni prima e seconda;
- II. depositoattipenali2.ca.torino@giustiziacert.it per le sezioni terza e quarta;
- III. depositoattipenali3.ca.torino@giustiziacert.it per la sezione quinta e la cancelleria centrale.

3b. Tribunale Torino (sezioni dibattimentali e GIP-GUP):

Gli indirizzi PEC sono i seguenti (sono **intercambiabili** e utilizzabili senza distinzione tra cancellerie o sezioni o GIP/GUP):

- I. depositoattipenali1.tribunale.torino@giustiziacert.it
- II. depositoattipenali2.tribunale.torino@giustiziacert.it
- III. depositoattipenali3.tribunale.torino@giustiziacert.it

3c. Procura Generale

Gli indirizzi PEC sono i seguenti (sono **intercambiabili** e utilizzabili senza distinzione):

- I. depositoattipenali.pg.torino@giustiziacert.it
- II. depositoattipenali2.pg.torino@giustiziacert.it

3d. Procura della Repubblica di Torino

La Procura Repubblica ha già dato conto, con separato e autonomo provvedimento, dell'**abbinamento** delle PEC coi magistrati. Il documento è reperibile al seguente link: https://www.procura.torino.it/allegatinews/allegato_14122020_caselle.xls (N.B.: per gli atti indicati dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. utilizzare il PDP; per il deposito delle richieste di comunicazione delle iscrizioni ex art. 335 c.p.p. utilizzare la procedura di invio mediante PDA e per ufficio esecuzioni la PEC di cui al punto che segue).

3e. Uffici Esecuzione (Procura ordinaria e Procura Generale)

Le istanze volte all'ottenimento di una misura alternativa alla detenzione (ex art. 656, co. 5 e ss., c.p.p.) vanno trasmesse a mezzo PEC, con le specifiche di cui al punto 2 che precede, ai seguenti indirizzi:

i. Per l'Ufficio Esecuzioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale: all'indirizzo PEC dell'Ufficio esecuzioni.procura.torino@giustiziacert.it, **nonché**, ai fini della validità del deposito ai sensi della normativa sui depositi telematici, anche all'indirizzo depositoattipenali3.procura.torino@giustiziacert.it;

ii. Per l'Ufficio Esecuzioni della Procura Generale presso la Corte d'appello di Torino: all'indirizzo PEC dell'Ufficio esecuzionepenale.pg.torino@giustiziacert.it, **nonché**, ai fini della validità del deposito ai sensi della normativa sui depositi telematici, anche all'indirizzo depositoattipenali.pg.torino@giustiziacert.it.

Si ricorda che la Legge richiede, a pena di inammissibilità dell'istanza di misura alternativa alla detenzione, l'indicazione dell'elezione di domicilio da parte dell'interessato (art. 677 co. 2 bis c.p.p.); poiché si tratta, in particolare, di dichiarazione che l'interessato può formulare soltanto a mezzo di atto sottoscritto personalmente, si raccomanda ai difensori che provvedono al deposito via PEC dell'istanza all'Ufficio di Procura competente di attenersi, alternativamente, ad una delle seguenti modalità:

a) Procedere alla formulazione dell'istanza a firma del difensore, mediante atto in PDF nativo, sottoscritto digitalmente dal solo difensore ed **allegare** ad esso, quale documento (in **PDF scansionato**), l'elezione di domicilio formulata **personalmente dall'assistito**, con sua sottoscrizione debitamente autenticata dal difensore

b) Procedere a formulare una nota di deposito (mediante atto in PDF nativo, contenente gli estremi del procedimento e la firma digitale del solo difensore), ed **allegare** ad essa, quale documento (in **PDF scansionato**), l'istanza di misura alternativa (completa dell'elezione di domicilio) recante la **sottoscritta personalmente dall'assistito**, debitamente autenticata dal difensore.